

### Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2011	Numero: 5013	Sezione: IV
------------	--------------	-------------

### Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

### Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	<input checked="" type="checkbox"/> pena detentiva	pena pecuniaria	Pena sia detentiva che pecuniaria	Pena non specificata
<b>Concorso di colpa del soggetto leso:</b> No				
<b>Risarcimento alla costituita parte civile:</b> si				
Altro: Pena sospesa				
<b>Quantum:</b> anni 1 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento del danno in favore delle parti civili				
<b>Gradi precedenti</b>				
1° Grado: con sentenza in data 21 febbraio 2008 il Tribunale di Udine ha affermato la penale responsabilità di M.R., D.R. e I.S. per il reato di cui all'art. 589 c.p. in riferimento al D.Lgs. n. 626 del 1994, artt. 4, 7, 35 e 38 e, previa concessione delle attenuanti generiche, li ha condannati ciascuno alla pena di anni 1 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento del danno in favore delle parti civili, accordando a tutti i prevenuti il beneficio della sospensione condizionale della pena.				
2° Grado: no				
<b>Precedente giudizio di Cassazione:</b> no				
<b>Corte di Appello in sede di rinvio:</b> no				

### Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
<b>Tipo di evento:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale	Mancata tutela		
<b>Tipo di infortunio:</b>	lesioni	<input checked="" type="checkbox"/> morte		

### Fattispecie

<p>Il giovane S.D. assieme ad un collega autista si era recato con il camion della ditta presso il reparto condizionamento di uno stabilimento per effettuare un carico di barre d'acciaio. Assunto da pochi giorni, doveva essergli mostrato il lavoro affinché in seguito potesse svolgere analoghe mansioni da solo. Giunto presso il reparto in questione il collega camionista aveva provveduto a posizionare il mezzo nella piazzola di carico, aveva atteso che il gruista col carro ponte collocasse il fascio di barre d'acciaio sul pianale del camion quindi era salito sul pianale per staccare il gancio dal fascio di vergelle che teneva insieme le barre d'acciaio. A quel punto, avendo il gruista sollevato le catene cui era collegato il gancio che era servito per la manovra di posizionamento del carico, quest'ultimo era andato ad impigliarsi in una delle spire che costituivano il fascio di contenimento delle barre d'acciaio. Con tale manovra il fascio, poco prima posizionato sul pianale, aveva preso nuovamente a sollevarsi portando con sè S.D. che era salito sul camion per aiutare il collega. Alle grida di S.D. il gruista, resosi conto di quanto stava avvenendo, aveva immediatamente arrestato la manovra di sollevamento con la conseguenza che, dato il peso delle barre d'acciaio ed il fatto che le stesse risultavano sostenute solo da una spira e solo da un lato del fascio, la spira si era spezzata e le barre erano ricadute a terra investendo S.D. provocandone la morte per schiacciamento della cassa toracica.</p>
---

### Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Altro:
Ulteriori soggetti lesi: No				

### Tipologia del luogo di avvenimento

Cantiere	<input checked="" type="checkbox"/> Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

### Principio di diritto

In tema di prevenzione infortuni, il datore di lavoro, così come il dirigente, deve controllare affinché il preposto, nell'esercizio dei compiti di vigilanza affidatigli, si attenga alle disposizioni di legge e a quelle, eventualmente in aggiunta, impartitegli. Ne consegue che, qualora nell'esercizio dell'attività lavorativa sul posto di lavoro si instauri, con il consenso del preposto, una prassi contra legem, foriera di pericoli per gli addetti il datore di lavoro o il dirigente, ove infortunio si verifichi, non può utilmente scagionarsi assumendo di non essere stato a conoscenza della illegittima prassi, tale ignoranza costituendolo, di per se, in colpa per denunciare l'inosservanza al dovere di vigilare sul comportamento del preposto, da lui delegato a far rispettare le norme antinfortunistiche (Cass. Pen. sez. 4, 16.11.1998 n.17491, Raho m.u.182857; sez. 4, 16.1.2004 n. 18638 rv 228344). Il non vigilare sull'attuazione in concreto delle procedure esistenti si iscrive, senza alcuna mutazione del fatto e conseguente nocumento del diritto di difesa, nella mancata adozione delle necessarie misure organizzative, tecniche o procedurali e nelle modalità di svolgimento delle prefate operazioni. Ed invero è pacifico che la rispettiva posizione di garanzia degli imputati - datore di lavoro e preposto - comprende non solo gli obblighi positivi di valutazione dei rischi e adozione di adeguate misure organizzative e tecniche, ma altresì quello del continuo adeguamento di tali misure e specialmente della continua vigilanza circa il loro rispetto, essendosi già precisato (sez. 4, 10.2.2005 n. 13251 rv 231156) che in tema di infortuni sul lavoro, il compito del datore di lavoro è articolato e comprende l'istruzione dei lavoratori sui rischi connessi a determinate attività, la necessità di adottare le previste misure di sicurezza, la predisposizione di queste, il controllo, continuo ed effettivo circa la concreta osservanza delle misure predisposte per evitare che esse vengano trascurate e disapplicate, il controllo infine sul corretto utilizzo, in termini di sicurezza, degli strumenti di lavoro e sul processo stesso di lavorazione. E proprio il momento del controllo è particolarmente importante essendo ad esso affidato il compito di "chiusura" del complessivo sistema delle garanzie che non devono essere soltanto astrattamente previste nei documenti dell'impresa ma concretamente attuate nella attività lavorativa di ogni giorno, potendosi anche a questo proposito richiamare un principio già affermato dalla Corte (sez. 4, 28.6.1994 n. 10021 rv 200146) secondo cui il controllo e la vigilanza perchè l'attività lavorativa venga svolta con modalità e mezzi idonei a tutelare la sicurezza dei dipendenti devono essere continui e non occasionali, in quanto lo scopo delle norme di prevenzione è quello di impedire comunque l'insorgenza di pericoli in qualsiasi fase del lavoro. E' dunque evidente che nel momento in cui viene contestato una specifica violazione di una norma di prevenzione, la contestazione contiene anche la implicita contestazione di mancato controllo sulla osservanza di quella norma. E' pacifica la giurisprudenza di questa Corte secondo cui il rapporto di causalità tra la condotta dei responsabili della normativa antinfortunistica e l'evento lesivo è interrotto, ai sensi dell'art. 41 c.p., comma 2, solo nel caso in cui sia provata l'abnormità del comportamento del lavoratore infortunato che abbia dato causa all'evento, dovendosi considerare "abnorme" il comportamento che, per la sua stranezza ed imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, (sez. 4, 26.10.2006 n.2614 rv.236009).

### Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

<input checked="" type="checkbox"/> Rigetto del ricorso	Ricorso inammissibile
<input type="checkbox"/> Annullamento senza rinvio	<input type="checkbox"/> Annullamento con rinvio
<b>Dispositivo:</b> Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonchè al pagamento delle spese del presente giudizio di Cassazione in favore delle costituite parti civili liquidate in Euro 4500,00, oltre accessori come per legge.	

### Note

**I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.**